

CIRCOLARE N. 20/E



Roma, 13 maggio 2011

Direzione Centrale Normativa

Oggetto: IRPEF – Risposte a quesiti

INDICE

PREMESSA	4
1 DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	4
1.1 Detrazione degli interessi a seguito di accollo interno	4
1.2 Mutuo ipotecario acquisto abitazione principale, separazione legale e mancato accollo	6
1.3 Mutuo ipotecario stipulato per acquisto e ristrutturazione dell'abitazione principale	7
1.4 Mutuo cointestato	8
1.5 Mutuo contratto per l'acquisto della nuda proprietà	9
1.6 Mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale da parte del personale delle Forze armate o di polizia	10
2 DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36 PER CENTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO	10
2.1 Annotazione nella fattura della percentuale di spesa sostenuta e possibilità di fruire del beneficio fiscale in base all'onere effettivamente sostenuto	10
2.2 Immobile ristrutturato dal de cuius e concesso dall'erede a terzi in comodato gratuito	12
2.3 Addolcitori di acqua domestici	13
3 DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55 PER CENTO PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO	13
3.1 Possibilità di rettificare gli errori contenuti nella scheda informativa inviata all'Enea per le annualità 2007 e 2008	13
3.2 Possibilità di rettificare gli errori contenuti nella scheda informativa inviata all'Enea per le spese sostenute nel 2009	14
3.3 Possibilità di detrarre la spesa sostenuta nel 2010 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale i lavori si sono conclusi	15
3.4 Detrazione fiscale del 55 per cento e utilizzo promiscuo dell'immobile	16
4 AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DEI DISABILI	17
4.1 Riconoscimento dell'handicap attraverso il verbale per l'accertamento dell'invalidità civile	17
4.2 Acquisto di una piscina per fini terapeutici	19
4.3 Acquisto di autovetture da parte di soggetti disabili	19
5 VARIE	21
5.1 Detrazioni per figli a carico	21
5.2 Assegni periodici destinati al mantenimento dei figli naturali	21
5.3 Spese di istruzione	22
5.4 Compensazioni	23
5.5 Oneri contributivi versati in relazione a redditi esenti	24

5.6	Reddito di lavoro dipendente prestato all'estero e retribuzione convenzionale	25
5.7	Contributi di enti privati per calamità naturali	27
5.8	Limite di spesa detraibile per intermediazione immobiliare	27
5.9	Spese per attività sportive svolte dai ragazzi tra i cinque e i diciotto anni di età	29
5.10	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	30
5.11	Imposta sostitutiva dell'Irpef derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila	30
5.12	Imposta sostitutiva su straordinario e premi di produttività	32
5.13	Somme per l'incremento della produttività e loro effetti sull'ISEE	34
5.14	Emolumenti variabili e aliquota addizionale del 10%	36
5.15	Spese per sedute di psicoterapia	36
5.16	Dispositivi Medici	37
	ALLEGATO	39

3 DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55 PER CENTO PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

3.1 Possibilità di rettificare gli errori contenuti nella scheda informativa inviata all'Enea per le annualità 2007 e 2008

D. E' possibile rettificare il contenuto della scheda informativa inviata all'Enea per le annualità 2007 e 2008, se, nelle relative dichiarazioni dei redditi, è stato, invece, indicato correttamente l'importo delle spese per il quale beneficiare della detrazione?

R. Con la circolare n. 21/E del 2010 è stata prevista la possibilità di rettificare telematicamente il contenuto della scheda informativa inviata all'Enea, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

Con riferimento alle schede informative inviate all'Enea per le annualità 2007 e 2008, si osserva che non è possibile rettificarne telematicamente il contenuto in quanto le procedure informatiche implementate presso l'Enea ne consentono la correzione solo a partire dall'anno di imposta 2009. Tenuto conto di tale impossibilità, per gli anni di imposta 2007 e 2008, il diritto dei contribuenti a fruire della detrazione del 55 per cento per le spese che non risultano dalla scheda informativa a suo tempo inviata può essere riconosciuto se, in sede di controllo formale delle relative dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, il contribuente, oltre a dimostrare di aver osservato tutti gli adempimenti posti a suo carico per la fruizione del beneficio, documenti anche le spese non risultanti dalla scheda originariamente inviata all'Enea.

3.2 Possibilità di rettificare gli errori contenuti nella scheda informativa inviata all'Enea per le spese sostenute nel 2009

D. E' possibile rettificare gli errori della scheda informativa inviata all'Enea per le spese sostenute nel 2009, se non è stata inviata telematicamente la scheda rettificativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione?

R. L'eventuale detrazione delle spese sostenute nel 2009 che non risultano dalla scheda informativa inviata all'Enea entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori, e per le quali non risulta effettuato telematicamente l'invio della scheda rettificativa, deve considerarsi indebita, coerentemente a quanto stabilito nella risoluzione n. 44/E del 27 maggio 2010. Con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 è stata illustrata la apposita procedura telematica per rettificare, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contenuto della scheda

informativa inviata all'Enea. Tale procedura, che trova applicazione con riferimento alle spese sostenute dal periodo d'imposta 2009, costituisce l'unica modalità per far valere le spese non indicate nella comunicazione originariamente inviata all'ENEA.

3.3 Possibilità di detrarre la spesa sostenuta nel 2010 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale i lavori si sono conclusi

D. In caso di lavori che proseguono per più periodi di imposta, è possibile portare in detrazione la spesa sostenuta, per esempio, nell'anno di imposta 2010, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta in cui i lavori sono stati ultimati, ad esempio, nel 2011?

R. Il diritto di portare in detrazione, nella misura consentita, le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici è condizionato dalle regole di imputazione degli oneri e delle spese stabilite dal TUIR (principio di cassa in linea generale e di competenza per chi esercita attività d'impresa).

In particolare, se una persona fisica non imprenditore sostiene spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, in ossequio al principio di cassa, porterà in detrazione le spese sostenute e rimaste a carico nel 2010 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010 e quelle sostenute e rimaste a carico nel 2011 nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, anche se riferite ad un unico intervento che prosegue per diversi periodi di imposta (2010 e 2011). Se, invece, i suddetti interventi sono realizzati da un imprenditore, le relative spese saranno portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le stesse devono intendersi sostenute in base al principio di competenza (le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate).

Poiché a partire dall'anno 2011 le spese per interventi di risparmio energetico devono essere ripartite in dieci rate, anziché in cinque come previsto precedentemente, si rileva che le stesse, anche se riferite al medesimo intervento,

dovranno essere rateizzate in base alla normativa vigente nell'anno di sostenimento dell'onere.

3.4 Detrazione fiscale del 55 per cento e utilizzo promiscuo dell'immobile

D. Un contribuente svolge l'attività professionale presso l'immobile che utilizza anche per i propri fini abitativi. Per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sul predetto immobile può beneficiare della detrazione del 55 per cento, se le relative spese, riferite all'immobile utilizzato promiscuamente, sono state dedotte dai compensi nella misura del 50 per cento?

R. Come precisato nella circolare n. 36/E del 31/05/2007, possono avvalersi della detrazione in esame le persone fisiche - compresi gli esercenti arti e professioni - gli enti e i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, nonché coloro che conseguono redditi d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), a condizione che tali soggetti possiedano o detengano l'immobile in base a un titolo idoneo (proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria o comodato) e le relative spese siano effettivamente rimaste a loro carico. Detta circolare ha specificato, altresì, che l'agevolazione in esame, a differenza della detrazione del 36 per cento sugli interventi di ristrutturazione edilizia, che compete per i soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale, ivi compresi gli immobili strumentali. Pertanto, posto che il beneficio in commento spetta agli esercenti arti e professioni e gli interventi possono riguardare sia immobili abitativi che immobili strumentali all'esercizio dell'attività, si ritiene che il contribuente, nel caso prospettato, possa fruire della detrazione del 55 per cento anche in relazione alle spese sostenute per i suddetti interventi che siano state dedotte, nella misura consentita, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio dell'attività professionale.

Dette spese possono essere dedotte dai compensi percepiti secondo le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo e tale deduzione non comporta il

venir meno del diritto alla detrazione in esame, purché ricorrano, ovviamente, tutte le altre condizioni richieste dalla legge per la fruizione di tale beneficio.